



Città Metropolitana
di Genova

Direzione Servizi Generali, Scuole e Governance

Servizio Edilizia

Oggetto : **SER.21.00004 – *Incarico di esecuzione delle verifiche di legge degli impianti elettrici e ascensori relativi agli edifici di competenza della Città Metropolitana di Genova***

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

Redazione	Responsabile del Procedimento
Ing. Claudio Gambaro	Ing. Angelo Allodi

SER.21.00004 – Incarico di esecuzione delle verifiche di legge degli impianti elettrici e ascensori relativi agli edifici di competenza della Città Metropolitana di Genova

STAZIONE APPALTANTE	Città Metropolitana di Genova Stazione Unica Appaltante
----------------------------	--

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Il Responsabile Unico del procedimento è l'Ing. Angelo Allodi
--------------------------------------	---

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	Città Metropolitana di Genova
---------------------------------------	-------------------------------

DEFINIZIONI	
Città Metropolitana	La Città Metropolitana di Genova,
Stazione Appaltante/Committente	La Città Metropolitana di Genova
Concorrente	Il soggetto ammesso a partecipare alla gara
Soggetto aggiudicatario	Il soggetto che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione e che è stato formalmente dichiarato aggiudicatario
Appaltatore	Il soggetto aggiudicatario, in forma singola, associata o consorziata, che stipula il contratto
Disciplinare di gara	L'insieme della documentazione di gara e contrattuale: bando, norme di partecipazione, condizioni generali, capitolato speciale d'oneri,
Documentazione contrattuale	Condizioni generali, capitolato speciale d'oneri, offerta aggiudicataria
Referente contrattuale	Il soggetto indicato dal soggetto aggiudicatario quale referente unico nei riguardi della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali

SOMMARIO

	<u>pagina</u>
Articolo 1	Finalità e oggetto del contratto _____ 4
Articolo 2	Documentazione a disposizione _____ 5
Articolo 3	Indicazioni per sviluppo delle verifiche sugli impianti elettrici _____ 5
3.2	Documentazione di riferimento _____ 6
3.3	Disposizioni generali _____ 7
3.4	Descrizione del servizio _____ 7
4.1	Documentazione di riferimento _____ 9
4.2	Disposizioni generali _____ 10
Articolo 5	Verbale di verifica _____ 10
Articolo 6	Modalità di esecuzione delle verifiche _____ 11
Articolo 7	Penali _____ 12

Articolo 1 Finalità e oggetto del contratto

L'oggetto del contratto consiste nell'esecuzione delle prestazioni relative all'incarico di esecuzione delle verifiche di legge degli impianti elettrici ed elevatori relativi agli edifici di competenza della Città Metropolitana di Genova

Le prestazioni da eseguirsi consistono nelle seguenti attività:

(1) Verifiche periodiche e straordinarie di impianti elettrici

Il controllo periodico di impianti elettrici di messa a terra, di protezione contro le scariche atmosferiche, e degli impianti relativi alle installazioni elettriche in luoghi con pericolo di esplosione ai fini della sicurezza dei lavoratori, è regolamentato dal DPR 462/2001 nonché dal D.lgs. 81/08 e della normativa CEI. Le prestazioni che formano oggetto del servizio dovranno essere realizzate conformemente a quanto prescritto dalla Norma CEI 0-14 e s.m.i.

Le verifiche del DPR 462/01 devono essere eseguite ogni 2 o 5 anni, a seconda della tipologia dell'impianto e tenendo conto del fattore di rischio.

Gran parte degli edifici oggetto del servizio sono edifici scolastici che essendo considerati ambienti a maggior rischio in caso di incendio (MARCI) richiedono una periodicità biennale.

Le verifiche dovranno essere svolte da soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 4 del DPR 462/01.

A seguito dell'effettuazione della verifica periodica dovrà essere rilasciato il relativo verbale.

La verifica è necessaria anche nel caso di cambiamenti sostanziali dell'impianto elettrico.

(2) Verifiche periodiche e straordinarie degli impianti ascensori

Le verifiche periodiche e straordinarie di ascensori e montacarichi dovranno essere effettuate ai sensi del D.P.R. 162 del 1999 e s.m.i.

La verifica periodica dovrà essere effettuata ogni due anni.

Le operazioni di verifica periodica sono dirette ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell'impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se è stato ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche.

Le prestazioni devono essere rese nell'osservanza delle vigenti norme comunitarie, nazionali, regionali e locali, anche se non espressamente di seguito indicate, con particolare riferimento a:

- (1) D.P.R. 462/2001 Regolamento dispositivi di protezione contro scariche atmosferiche, messa a terra di impianti elettrici;
- (2) D.P.R. 162/99 Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza;
- (3) D.lgs. n. 81/2008 e suoi allegati;
- (4) D.lgs. n.50/2016, cd. "Codice dei Contratti";
- (5) Decreto Ministeriale marzo 2018, n. 49;
- (6) Linee Guida Anac attuative del Codice;
- (7) D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- (8) D.M. 22 gennaio 2008, n. 37;
- (9) D.P.R. 151/2011 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi";
- (10) D.M. 26/08/1992 "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica";

SER.21.00004 – Incarico di esecuzione delle verifiche di legge degli impianti elettrici e ascensori relativi agli edifici di competenza della Città Metropolitana di Genova

(11) D.M. 11/4/11 Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche.

con l'obbligo di adeguamento ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell'incarico, nonché ai criteri e alle procedure impartite dal responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Inoltre, nella redazione del progetto dovranno essere osservate tutte le norme tecniche prescritte da decreti e circolari, specificatamente in materia di progettazione per opere pubbliche.

Articolo 2 Documentazione a disposizione

All'Operatore economico saranno messi a disposizione dalla Città Metropolitana i dati e le informazioni inerenti agli edifici oggetto dell'incarico. In particolare sarà possibile prendere visione delle anagrafiche tecniche e documentali degli edifici tramite il Sistema Informativo di Gestione Edilizia della Città Metropolitana di Genova (S.I.G.E.).

Articolo 3 Indicazioni per sviluppo delle verifiche sugli impianti elettrici

Le verifiche in oggetto dovranno essere svolte da terza parte in accordo alla Norma CEI 0-14 (*"Guida all'applicazione del DPR 462/01 relativo alla semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi"*) e sono volte ad accertare la presenza e il mantenimento nel tempo dei requisiti fondamentali di sicurezza previsti per l'utilizzo di impianti ed apparecchiature elettriche.

Di seguito si elencano gli impianti oggetto di ispezione, indicati dall'Art. 1 del DPR 462/01, insieme ai rispettivi aspetti specifici per la valutazione dei requisiti di sicurezza:

- a) impianti di messa a terra: la verifica ha lo scopo di accertare che sia assicurata la protezione contro i contatti indiretti mediante interruzione automatica dell'alimentazione.
- b) impianti di protezione contro le scariche atmosferiche: la verifica ha lo scopo di accertare che eventuali provvedimenti impiantistici siano adeguati al fine di contenere il rischio di perdita di vite umane o danni permanenti in conseguenza di fulminazione diretta o indiretta di una struttura sono efficaci in termini di: corretto dimensionamento in funzione della valutazione del rischio; corretta scelta e installazione dei componenti in funzione del progetto o comunque delle norme di buona tecnica applicabili; adeguato livello di manutenzione al fine del mantenimento delle caratteristiche elettriche e meccaniche dell'impianto.
- c) impianti elettrici in luogo con pericolo di esplosione: ai fini dell'applicazione del DPR 462/01 sono da considerarsi luoghi con pericolo di esplosione quegli ambienti in cui può formarsi un'atmosfera esplosiva per la presenza di gas, vapori, nebbie o polveri infiammabili così come gli ambienti in cui vengono prodotte, manipolate, lavorate e depositate materie esplosive. La verifica ha lo scopo di accertare che le installazioni elettriche presenti in tali ambienti siano correttamente progettate, selezionate, installate e mantenute.

3.2 Documentazione di riferimento

Riferimenti per l'attività d'ispezione:

- Elenco edifici per verifiche DPR 462/01;
- CEI 0-14 – “Guida all'applicazione del DPR 462/01 per gli impianti elettrici di messa a terra”;
- CEI 64-8 - Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in c.a. e 1500 V in c.c.;
- CEI 64-12 “Guida per l'esecuzione dell'impianto di terra negli edifici per uso residenziale e terziario”;
- CEI 64-14 - “Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori”;
- CEI EN 60079-14 (CEI 31- 33) Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas. Parte 14: Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas (diversi dalle miniere);
- CEI 81-2 “Guida per la verifica delle misure di protezione contro i fulmini”;
- UNI EN ISO 9001:2015 - Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti;
- UNI CEI EN ISO/IEC 17000:2005 - Valutazione della conformità: vocabolario e principi generali;
- UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 - Valutazione della conformità: requisiti per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione;
- EA/ILAC-IAF A4 - EA/ILAC Guidance on the application of ISO/IEC 17020
- Disposizioni con forza di legge o a carattere d'indirizzo emanati da Autorità pubbliche competenti (es. Circolari Ministeriali).
- Regolamenti dell'Organismo Nazionale di Accreditamento ACCREDIA.

Riferimenti legislativi e normativi tecnici in materia di sicurezza degli impianti elettrici:

- Legge 28 febbraio 2020, n. 8 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.
- Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162, dal titolo: “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica” (Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019).
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n.462 “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.”
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.”
- Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.”
- D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.”
- CEI 64-8 - Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in c.a. e 1500 V in c.c.; • CEI EN 50110-1 ((CEI 11- 48)) "Esercizio degli impianti elettrici”;
- CEI 11-27 "Esecuzione dei lavori su impianti elettrici a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata (ac) e 1500 V in corrente continua (dc);
- CEI EN 62305-1 (CEI 81-10/1) – “Protezione contro i fulmini. Principi generali”;
- CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2) – “Protezione contro i fulmini. Valutazione del rischio”;
- CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3) – “Protezione contro i fulmini. Danno materiale alle strutture e

SER.21.00004 – Incarico di esecuzione delle verifiche di legge degli impianti elettrici e ascensori relativi agli edifici di competenza della Città Metropolitana di Genova

- pericolo per le persone”;
- CEI EN 62305-4 (CEI 81-10/4) – “Protezione contro i fulmini. Impianti elettrici ed elettronici nelle strutture”;
- Altre disposizioni normative inerenti alla sicurezza degli impianti elettrici del Comitato Elettrotecnico Italiano.

3.3 Disposizioni generali

Nel corso dell'ispezione il Verificatore effettua un esame della documentazione tecnica dell'impianto; un esame a vista finalizzato a valutare l'installazione e la conservazione dei componenti principali dell'impianto; una serie di prove e misure strumentali finalizzate a verificare l'efficienza e l'efficacia dei dispositivi, dei componenti e di altri provvedimenti necessari ai fini della sicurezza dell'impianto.

A conclusione della verifica ispettiva il Verificatore compila il Verbale di Verifica. Quest'ultimo è il documento di sintesi redatto dall'Operatore economico al termine della verifica che contiene i dati anagrafici e tecnici dell'impianto, l'elenco dei controlli effettuati con i risultati delle misure significative ai fini della sicurezza, i rilievi riscontrati e l'indicazione dell'esito della verifica. Il Verbale di verifica comprende anche il Rapporto di verifica, che riassume i contenuti prettamente tecnici dell'ispezione come i valori misurati, i dettagli dell'analisi della documentazione e dell'esame a vista.

In conformità a quanto previsto dal DPR 462/01, Art. 7, l'Operatore economico può effettuare le verifiche straordinarie in caso di:

- a) esito negativo della verifica periodica;
- b) modifica sostanziale dell'impianto;
- c) richiesta dell'ente.

3.4 Descrizione del servizio

Le verifiche dovranno essere svolte secondo lo schema di seguito riportato. Tutte le diverse prove o misure previste sono da intendersi a campione e quindi non sulla totalità dei componenti o apparecchiature installate. L'ampiezza del campione viene decisa dal Verificatore in funzione della documentazione disponibile di impianto e del livello di manutenzione dello stesso.

Le attività di seguito riportate possono essere eseguite tutte o in parte a seconda delle caratteristiche degli impianti e delle apparecchiature.

Verifiche periodiche e straordinarie di messa a terra

- Analisi preliminare della documentazione tecnica relativa all'impianto oggetto di verifica;
- Esame a vista dell'impianto di terra;
- Misura della resistenza di terra;
- Verifica del coordinamento delle protezioni in caso di guasto a terra;
- Prova di continuità dei conduttori di protezione e equipotenziali;
- Prova di funzionamento degli interruttori a corrente differenziale;
- Stesura del rapporto d'ispezione all'atto della verifica, contenente la descrizione dei controlli effettuati;
- Trasmissione del rapporto di ispezione e del relativo certificato.

SER.21.00004 – Incarico di esecuzione delle verifiche di legge degli impianti elettrici e ascensori relativi agli edifici di competenza della Città Metropolitana di Genova

Verifiche periodiche e straordinarie di impianti di protezione contro le scariche atmosferiche

- Esame della valutazione del rischio di fulminazione e delle prescrizioni;
- Esame del progetto e verifica del livello di protezione in base al documento di valutazione del rischio;
- Esame a vista dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche;
- Misura delle resistenza di terra;
- Prove di continuità dei componenti dell'impianto di protezione contro i fulmini.

Sarà a carico dell'Ente Verificatore svolgere una ricerca documentale relativamente alle verifiche in oggetto. Resta inteso che il Verificatore segnalerà tempestivamente ogni situazione che possa generare pericoli per le persone o malfunzionamenti degli impianti oggetto delle verifiche.

Articolo 4 Indicazioni per sviluppo delle verifiche sugli impianti elevatori

Le verifiche sugli impianti elevatori sono verifiche ispettive dirette ad accertare che le parti dell'ascensore o della macchina da cui dipende la sicurezza dell'impianto siano efficienti e funzionino correttamente e che siano stati risolti rilievi/prescrizioni di cui ai precedenti verbali d'ispezione.

4.1 Documentazione di riferimento

Riferimenti per l'attività d'ispezione:

- Elenco impianti elevatori per verifiche DPR 162/99;
- UNI EN ISO 9001:2015 - Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti;
- UNI CEI EN ISO/IEC 17000:2005 - Valutazione della conformità: vocabolario e principi generali;
- UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 - Valutazione della conformità: requisiti per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione;
- UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 - Valutazione della Conformità - Requisiti per gli Organismi che certificano prodotti, processi e servizi;
- EA/ILAC-IAF A4 - EA/ILAC Guidance on the application of ISO/IEC 17020;
- Disposizioni con forza di legge o a carattere d'indirizzo emanati da Autorità pubbliche competenti (es. Circolari Ministeriali);
- Regolamenti dell'Organismo Nazionale di Accreditamento ACCREDIA.

Riferimenti legislativi e normativi tecnici in materia di ascensori;

- D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 "Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonché della relativa licenza di esercizio" (G.U. n. 134 del 10/06/1999);
- D.P.R. 10 gennaio 2017, n. 23 "Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione della Direttiva 2014/33/ UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori";
- Direttiva 2014/33/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 per l'armonizzazione delle legislazioni degli stati membri relative ai ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (rifusione);
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 214 "Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE sugli ascensori" (G.U. n. 292 del 15.12.2010);
- D.P.R. 19 gennaio 2015, n. 8 "Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 30 Aprile 1999 n. 162 per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonché della relativa licenza di esercizio" (GU serie generale n. 43 del 21/02/2015);
- D.M. 9 marzo 2015 "Disposizioni relative all'esercizio degli ascensori in servizio pubblico destinati al trasporto di persone";
- D.M. 19 marzo 2015 "Procedure relative agli accordi preventivi per l'installazione di ascensori nei casi in cui non è possibile realizzare i prescritti spazi liberi o volumi di rifugio oltre le posizioni estreme della cabina"
- Principali disposizioni di legge inerenti la sicurezza degli ascensori individuate da Decreti Ministeriali e Norme Tecniche.

4.2 Disposizioni generali

Nel corso dell'ispezione il Verificatore effettua un esame a vista finalizzato a valutare l'installazione e la conservazione dei componenti principali dell'impianto (es. verifica dell'integrità delle funi, verifica di conformità delle difese del vano, verifica della presenza di perdite d'olio dal gruppo valvole o dal la guarnizione sulla testa del cilindro, ecc.); una serie di prove finalizzate a verificare l'efficienza e l'efficacia dei dispositivi e dei componenti di sicurezza (prova degli extracorsa, prova d'intervento del paracadute, ecc.); alcune misure strumentali (prova d'isolamento, misure di scorrimento tra funi e puleggia di frizione, eventuali misure di luminosità, ecc.).

A conclusione della verifica ispettiva il Verificatore compila il Verbale di Verifica che attesterà l'esecuzione della verifica ed il suo esito.

Sarà possibile effettuare una Verifica Straordinaria nei seguenti casi previsti dal DPR 162/99:

- a) in caso di esito negativo della precedente verifica periodica, al fine di verificare l'eliminazione delle Non Conformità rilevate;
- b) dopo un incidente;
- c) a seguito di modifiche sostanziali dell'impianto;
- d) quando la comunicazione di messa in esercizio è effettuata oltre il termine di 60 giorni dalla Dichiarazione di Conformità UE dell'impianto.

Articolo 5 Verbale di verifica

Il Verbale di verifica attesta l'esecuzione dell'ispezione ed il suo esito e dovrà contenere almeno i seguenti elementi:

- l'identificazione univoca del documento;
- un riferimento che lo renda riconducibile alla commessa;
- identificazione e firma digitale del Verificatore;
- l'individuazione delle parti e dei componenti principali sottoposti a verifica;
- i riscontri numerici delle misure effettuate, con indicazione delle unità di misura, quando tali valori servono alla valutazione di conformità dell'oggetto/impianto verificato;
- l'esito degli esami e delle prove;
- elenco degli strumenti utilizzati;
- data di esecuzione della verifica;
- l'esito della verifica (positivo o negativo).

Il verbale viene trasmesso all'Amministrazione in firmato digitale con firma forte mediante messaggio di posta elettronica certificata.

Articolo 6 Modalità di esecuzione delle verifiche

- Il numero di interventi di verifica previsti dal seguente affidamento, è limitato alla periodicità biennale e quinquennale (verifica periodica ed eventuale verifica straordinaria per ogni impianto).
- L'organismo ispettivo/notificato dovrà avere i requisiti previsti dal Ministero delle Attività Produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa europea UNI CEI, e dovrà essere abilitato alla effettuazione delle verifiche periodiche e straordinarie per le tipologie di impianti di cui al presente capitolato.
- Le verifiche periodiche dovranno essere eseguite presso gli edifici e nei tempi stabiliti dall'Amministrazione.
- Le verifiche dovranno essere eseguite, secondo le indicazioni della guida CEI 0-14 (per quanto riguarda gli impianti elettrici), da personale verificatore in possesso dei requisiti, titoli di studio, abilitazioni, formazione e copertura assicurativa richiesta dalla normativa vigente. Il personale verificatore dovrà possedere inoltre la qualifica di persona esperta idonea, per lavori elettrici anche sotto tensione (CEI 11-27), essere provvisto di dotazione individuale antinfortunistica, di strumentazione appositamente tarata ed adatta alle prove e misure da effettuare nel corso dei singoli interventi di verifica secondo le norme tecniche vigenti per impianti di terra per alimentazioni fino a 1000 V, di cartellino di identificazione riportante oltre alle generalità personali almeno il nominativo dell'organismo e gli estremi del decreto di abilitazione. Ciascuna verifica sarà effettuata in maniera accurata e di durata adeguata alla complessità di ciascun impianto. L'organismo ispettivo con la presentazione dell'offerta, si impegna a garantire sostanzialmente ed espressamente quanto sopra riportato.
- Per l'espletamento d'ogni singola attività di verifica, l'Organismo ispettivo incaricato non potrà utilizzare tassativamente personale verificatore precedentemente coinvolto, in alcun modo, al progetto e/o alla direzione e/o alla installazione e/o alla manutenzione degli impianti sottoposti alla verifica. L'esame della documentazione e degli elaborati potrà essere eseguita dal personale dell'organismo incaricato fuori dalle sedi aziendali e potrà essere eseguito anche sulla copia informato digitale.
- In relazione ad insindacabili esigenze sopravvenute, la Città Metropolitana di Genova si riserva di apportare alle attività di pertinenza ed ai relativi impianti o parti di questi, alle corrispondenti caratteristiche e dotazioni tecniche, alle relative destinazioni d'uso, modifiche anche sostanziali. In quest'ultimo caso di modifiche sostanziali agli impianti, la Città Metropolitana di Genova darà formale comunicazione anche all'organismo incaricato e la conseguente verifica straordinaria dovrà essere eseguita tempestivamente, alle stesse condizioni e prezzi stabiliti secondo i parametri offerti per la parte d'impianto soggetta a modifica.
- Si sottolinea che in alcune delle strutture da sottoporre a verifica si svolgono attività non interrompibili. Pertanto, nella formulazione dell'offerta economica, si dovrà tenere presente che tutte le verifiche programmabili, pur dovendo seguire l'ordine naturale di scadenza, come richiesto dalla normativa vigente, dovranno essere eseguite in date ed orari concordati preventivamente con il Servizio di Manutenzione della Città Metropolitana di Genova, ed ogni prova e/o misura dovrà essere valutata, pianificata, segnalata e coordinata in modo da non arrecare alcun disservizio, anomalia o pericolo alle attività in corso.
- Le condizioni economiche offerte includono espressamente tutto quanto necessario per l'esecuzione di ogni singolo intervento di verifica, con ogni onere a carico dell'Organismo ispettivo, ivi comprese spese per trasporto, vitto, alloggio, strumentazioni, attrezzature e dispositivi ecc., a prescindere dal numero di verificatori impiegati e compreso ogni onere conseguente ai succitati vincoli legati alla necessità di garantire sia la sicurezza del personale dipendente e di tutte le persone presenti, che la continuità di servizio. Nei valori economici offerti è inclusa e compensata pertanto l'intera verifica eseguita, a prescindere dal numero di

SER.21.00004 – Incarico di esecuzione delle verifiche di legge degli impianti elettrici e ascensori relativi agli edifici di competenza della Città Metropolitana di Genova

verificatori e dalla durata totale necessaria per la completa esecuzione della verifica medesima, comprendente anche l'esame della documentazione e degli elaborati tecnici.

- Prima della liquidazione degli importi dovuti, dovrà essere prodotta tutta la prescritta documentazione di legge. In particolare dovrà essere rilasciata apposita relazione dettagliata di ciascuna verifica eseguita, riportante oltre agli elementi principali della verifica medesima anche la descrizione e l'esito di ciascuna prova o misura. I rapporti di verifica indicano anche gli estremi della strumentazione utilizzata e della relativa taratura.
- La relazione di verifica o un suo allegato, dovrà necessariamente prevedere il tempo di verifica e la strumentazione utilizzata comprensiva del nome dello strumento e della sua matricola che dovrà coincidere con il certificato di taratura fornito in allegato alla documentazione presentata e che dovrà essere intestato all'Organismo verificatore.

Articolo 7 Penali

Per ogni giorno di ritardo, naturale e consecutivo, nei tempi di consegna e di espletamento delle prestazioni contrattuali la Città Metropolitana applica una penale pari all'1 0/00 (uno per mille) dell'onorario stimato per l'incarico.

Si elencano di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le casistiche di mancata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni contrattuali, la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale:

- a) ritardata presentazione della documentazione progettuale rispetto ai termini contrattuali; a tal fine è considerato ritardo anche la presentazione di documentazione errata, incompleta e comunque non conforme alla normativa vigente e alle prescrizioni del presente capitolato;
- b) ritardata contabilizzazione e ritardata presentazione degli atti contabili, oltre i termini previsti dal Capitolato Speciale d'appalto e/o dallo schema di contratto;

In caso di pagamento degli interessi alla ditta esecutrice, si prevede l'applicazione di una ulteriore penale di pari importo e, in ogni caso, non inferiore a euro 50 (cinquanta/00) giornalieri;

Qualora l'Appaltatore, preventivamente invitato e informato, non partecipi agli incontri per la presentazione delle attività progettuali la Città Metropolitana applicherà una penale di € 500,00.

Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell'incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi, si applica una penale pecuniaria forfetaria nella misura da un minimo dell'uno per mille ad un massimo del cinque per mille del corrispettivo contrattuale.

Qualora la violazione o l'inadempimento siano riferiti ad una specifica prestazione, la penale non può essere superiore al 10% (dieci per cento) del valore economico della stessa prestazione. La graduazione della penale, nell'ambito del minimo e del massimo, è determinata dal Committente in relazione alla gravità della violazione o dell'inadempimento.

Le penali sono cumulabili. L'importo totale delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali; superata tale misura il Committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno all'appaltatore.